

Numero 00005/2018 e data 02/01/2018 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2017

NUMERO AFFARE 02335/2017

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

Decreto ministeriale di attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario);

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione protocollo n. ACG/42/DGT 17162 in data 14/12/2017 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso e considerato:

1. Con nota protocollo n. ACG/42 /DGT/ 17162 del 14 dicembre 2017, il Capo dell'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle

finanze ha trasmesso a questo Consiglio lo schema di decreto indicato in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa vistata dal Ministro, all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e al parere favorevole della Banca d'Italia.

2. Lo schema di decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nella sezione III (relativa al conto di base) del capo II-ter del titolo VI del Testo unico bancario. Si tratta, in particolare, degli articoli 126-vicies semel (caratteristiche del conto di base), 126-vicies bis (spese applicabili) e 126-vicies quater (particolari categorie), i quali prevedono espressamente che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengano disciplinati alcuni ambiti attuativi concernenti il conto di base.

3. Il capo II ter è stato inserito nel Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) mediante l'intervento normativo realizzato dal decreto legislativo n. 37 del 2017, in attuazione della direttiva 2014 / 92 / UE del PE e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'adeguamento della normativa interna ha interessato gli aspetti della trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento, gli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento in relazione ai trasferimenti dei conti di pagamento sia all'interno di uno Stato membro sia per l'apertura di un conto transfrontaliero e le condizioni da garantire ai consumatori dell'Unione Europea per lo svolgimento delle operazioni essenziali attraverso l'utilizzazione di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, la direttiva europea ha introdotto il diritto per tutti cittadini europei, nonché per coloro che soggiornano legalmente nell'Unione Europea, di aprire un conto base, prevedendo a tal fine l'eliminazione di qualsiasi discriminazione derivante dalla nazionalità o dal luogo di residenza.

4. Il decreto legislativo n. 37 del 2017 ha quindi stabilito-precisando normativamente quanto già definito dalla convenzione stipulata per quanto

riguarda l'Italia tra ministero dell'economia, Banca d'Italia e associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento-che il conto di base deve includere un minimo predefinito di operazioni annue con canone "ragionevole" e "coerente con finalità di inclusione finanziaria", a cui si possono aggiungere altre operazioni con tariffe separate rispetto al canone annuale. Il "pacchetto" delle operazioni incluse è delineato nell'allegato A del decreto legislativo n. 37.

5. Per quanto riguarda lo specifico ambito attuativo demandato al decreto in esame l'articolo 126-vicies semel prevede che esso debba definire "il numero delle operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese", individuando "un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore" e che "le operazioni e i servizi inclusi comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A" dello stesso decreto legislativo; l'articolo 126-vicies bis attribuisce al decreto ministeriale il compito, "tenuto anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati" di fissare i criteri per il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive "avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale"; l'articolo 126-vicies quater stabilisce che il decreto individui "le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese" nonché "le condizioni e modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche".

6. La relazione AIR dà puntualmente conto del contesto di riferimento, degli obiettivi perseguiti con il decreto in esame, nonché dello svolgimento delle consultazioni con i soggetti interessati e degli indicatori che permetteranno soprattutto ad opera della Banca d'Italia-di verificare l'efficacia dell'intervento normativo.

7. Il decreto si compone di sei articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni, per le quali si rimanda, opportunamente, a quelle fissate dalla legge, evitando di incorrere nella pratica-purtroppo frequente e più volte censurata dal questo Consiglio-di ripetere nell'atto regolamentare quanto già disciplinato in sede legislativa, anche apportandovi specificazioni e integrazioni.

L'articolo 2 attua l'articolo 126-vicies semel stabilendo all'allegato A il numero delle operazioni incluse nel conto base e nel relativo canone onnicomprensivo. L'allegato A del decreto ministeriale riprende correttamente l'allegato A del decreto legislativo n. 37 (che contiene l'elenco dei servizi obbligatori), specificando per i vari servizi il numero minimo delle operazioni.

L'articolo 3 definisce il criterio per la fissazione delle spese applicabili, attuando così l'articolo 126-vicies bis e stabilendo che esso non può in ogni caso eccedere l'importo "mediano" delle spese applicate nel semestre precedente dallo stesso prestatore di servizi per le medesime operazioni. Il criterio è adottato anche per le operazioni aggiuntive non rientranti nel canone annuo.

L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 126-vicies quater, prevede al comma 1 che il conto base venga offerto senza spese ai consumatori con ISEE inferiore a euro 11.600. Nei commi successivi vengono stabilite, in modo coerente, le modalità di accesso e di eventuale perdita del beneficio.

L'articolo 5, sempre in attuazione dell'articolo 12-vicies quater, stabilisce che la gratuità delle spese-per quanto riguarda i consumatori pensionati-è limitata ai trattamenti pensionistici non superiori all'importo lordo annuo di euro 18.000. Per questa categoria è prevista una tipologia di servizi e un numero di operazioni (allegato B) analogo, ma non è perfettamente coincidente, con quello indicato nell'allegato A per i consumatori non pensionati. Le differenze, su cui la relazione illustrativa non fornisce spiegazioni, sembrano motivate dalla volontà di favorire le esigenze pratiche di questa categoria di consumatori come nel caso della previsione di un maggior numero di

operazioni allo sportello rispetto a quelle previste dall'allegato A, compensato da un minor numero di operazioni tramite ATM.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La previsione si giustifica per il fatto che l'articolo 2, primo comma, lett. e) del decreto legislativo n.37 posticipa l'applicazione della nuova sezione III del Testo unico bancario alla decorrenza di 60 giorni dall'entrata in vigore della disciplina di attuazione cui al decreto in esame.

Il testo risulta complessivamente coerente con le prescrizioni normative da attuare. La Sezione non ha, nello specifico, particolari osservazioni da formulare.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone